

ASSOCIAZIONE ABBRACCIAMOLI ONLUS

Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci

Su delega del Direttore Provinciale

Antonello Frangia

IL FUNZIONARIO

Maria Chiara Lauri

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Monza e della Brianza

Ufficio Territoriale di Monza

Registrato il 12/12/2022

Al N. 3604 S. 3

Esatti Euro 850,00



Il giorno 19 novembre 2022, alle ore 10:00 presso la sede dell'associazione, via Dell'Artigianato 11 a Pieve Emanuele (MI), si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Abbracciamoli Onlus per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: **modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D. Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore"**.

I presenti nominano quale Presidente dell'assemblea Alberto Cervi e quale Verbalizzante Cristina De Tullio.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita, ai sensi dello statuto vigente, per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e/o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità dei soci, delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente. Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al Presidente di:

- apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del terzo settore;
- provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 12:30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Alberto Cervi

Il Verbalizzante

Cristina De Tullio

STATUTO

ARTICOLO 1

Denominazione e sede

1. È costituita la "Associazione Abbracciamoli Associazione di Promozione Sociale" di seguito, in breve, "Associazione".

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione non è riconosciuta è apartitica e aconfessionale.

2. La denominazione associativa verrà automaticamente integrata con l'acronimo ETS (Ente Terzo Settore) alla data di iscrizione nel R.U.N.T.S. come previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 20/2018.

3. L'Associazione ha sede legale in Pieve Emanuele (MI), via dell'Artigianato n. 11. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo, ma è soggetta all'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4. L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, principalmente nel campo della ricerca contro le leucemie, a favore di bambini e giovani colpiti da tali malattie, nell'ambito del territorio nazionale.

2. L'Associazione, ispirandosi ai principi di promozione sociale, nasce con lo scopo di ideare, definire, supportare e promuovere progetti di ricerca nell'ambito delle leucemie di bambini e giovani. In modo particolare si prefigge di essere di supporto a centri di ricerca, cliniche e ospedali impegnati nella ricerca contro le leucemie.

ARTICOLO 3

Attività principali

Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati rientrano nell'ambito degli interventi e servizi sociali lett. a) art. 5 del D.Lgs. 117/2017, nello specifico sono così declinate:

1. cooperare alla realizzazione di interventi finalizzati alla crescita della cultura della solidarietà, dell'inclusione ed alla promozione umana, sociale ed economica dei bambini affetti da leucemia e delle loro famiglie che li assistono in tale difficile percorso di vita;

2. organizzare eventi dedicati ai piccoli pazienti del reparto di emato-oncologia pediatrica, degli ospedali;

3. organizzare incontri informativi rivolti ai propri soci e/o a terzi;

4. promuovere e organizzare iniziative, gruppi, servizi ed attività, riguardanti la lotta contro la leucemia attraverso anche laboratori e/o progetti di diverse tipologie, corsi ed incontri riguardanti le tematiche di interesse comune e legate al benessere psicofisico, alla cura della persona, soprattutto prima/durante/dopo le terapie e/o interventi chirurgici.

Tutte le attività sopra descritte sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni gratuite e volontarie fornite dai propri soci; tuttavia, l'Associazione stessa si riserva la facoltà di ricorrere all'opera di collaboratori autonomi e dipendenti, anche ricorrendo ai propri soci, stipendiati esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento. Tutti i soci possono essere rimborsati dall'Associazione di eventuali spese vive sostenute, previa presentazione della relativa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 4

Attività diverse

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti da apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5

Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/17.

ARTICOLO 6

Ammissione

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

I soci sono suddivisi in:

- a) Fondatori, coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa;
- b) Ordinari, coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza;
- c) Onorari o Benemeriti, coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.



L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ARTICOLO 7

Diritti e doveri dei soci

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 28;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017;
- recedere in qualsiasi momento dall'Associazione stessa.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- versare la quota sociale nei termini, la quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ARTICOLO 8

Recesso ed esclusione dell'associato

L'associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Tale recesso, salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato, ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

Il mancato versamento della quota associativa annuale comporta l'esclusione del socio.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ARTICOLO 9

Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ARTICOLO 10

Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario – economo;
- l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- il Comitato Scientifico.

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ARTICOLO 11

Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente;

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

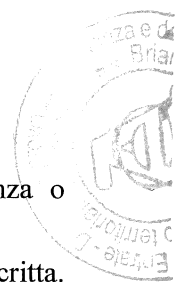
Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice presidente del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, se previsto dalla legge;



- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di propria competenza adottati dal Consiglio Direttivo per motivo di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ARTICOLO 13

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno due (2) componenti del Consiglio Direttivo.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto, da inviare anche tramite e-mail, da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni (ridotti a tre giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

ARTICOLO 14

Validità dell'Assemblea e diritto di voto

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati con delega, almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono espressi in forma palese, fatto salvo il caso in cui riguardino persone, in tale ipotesi si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

Per la nomina del Presidente, l'eventuale approvazione del regolamento interno, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

ARTICOLO 15

Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua rielezione.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Segretario-economo.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ARTICOLO 16

Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) amministra l'Associazione;
- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) stipula gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al Runts;
- h) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Runts o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche per e-mail, da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.



Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

ARTICOLO 17

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice - Presidente.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice - Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ARTICOLO 18

Il Segretario - economo

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Il Segretario-economo è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario-economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

ARTICOLO 19

Il Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da tre a undici membri che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto.

I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico.

Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Coordinatore, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico.

ARTICOLO 20

Organo di controllo

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

Se collegiale, nella prima riunione dell'organo di controllo viene nominato il Presidente al suo interno.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, se presente, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 21

Revisione legale

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 22

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- fondo di dotazione iniziale;
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 23

Patrimonio

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito da:

- beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- contributi dei propri soci;
- contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea e da eventuali contributi volontari straordinari.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 24

Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Entro il 30 aprile successivo alla fine dell'esercizio, il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il bilancio consuntivo e la propria relazione sull'attività dell'Associazione, per l'approvazione.

Entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio consuntivo deve essere depositato presso il RUNTS.

ARTICOLO 25

Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 26

Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 27

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'assemblea in sede straordinaria, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'assemblea delibera sulla messa in liquidazione dell'associazione e nomina uno o più liquidatori

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso

l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 28

Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il registro dei volontari.

I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza.

ARTICOLO 29

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 30

Norma transitoria

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.

Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runt.

Il Presidente

Alberto Cervi



Il Verbalizzante

Cristina De Tullio

